Comune di MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria

Indice

| Articolo 1 | 2 |
|---------------------------|---|
| Oggetto del regolamento | 2 |
| Articolo 8 | |
| Importi minimi | |
| Articolo 12 | |
| Accertamento con adesione | |
| Articolo 13 | |
| Contenzioso tributario | |
| Articolo 14 | |
| Disposizioni finali | |
| 2 top obtation juitant | • |

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria sugli immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) ubicati nel territorio del Comune di Monsummano Terme nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 2. L'imposta è istituita a decorrere dal 1° Gennaio 2012 ed è disciplinata da:

- art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con legge 22/12/2011 n. 214,
- articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012,
- D.Lgs 504/92,
- art. 1, commi da 161 a170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamati dal già menzionato art. 13 del D.L. 201/2011,
- art. 9, comma 3, del D.L. 10/10/2012 n. 174,
- Circolare del Ministero Economia e Finanze n. 3/DF del 18 Maggio 2012,
- successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le specifiche disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2

Presupposto dell'Imposta

- 1. Il Presupposto dell'imposta è il possesso di:
 - fabbricati,
 - aree fabbricabili,
 - terreni agricoli anche incolti siti nel territorio comunale,
 - a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali od alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
- 2. I terreni non sono assoggettati all'imposta soltanto se compresi nella zona parzialmente delimitata del territorio comunale ai sensi dell'art.15 della legge 27/12/1977 n.. 984 il cui elenco è contenuto nella Circolare Ministeriale n. 9/249 del 14/06/1993.

Articolo 3

Aliquote

1. Le tipologie di aliquota da applicare nonché la misura delle stesse viene stabilita con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Articolo 4

Assimilazione all'abitazione principale

1. L'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, si considera assimilata ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata

- 2. L'assimilazione produce effetti sia per l'applicazione dell'aliquota che per la detrazione prevista dalla normativa.
- 3. L'aliquota così determinata si estende alle eventuali pertinenze.

Articolo 5

Determinazione dei valori per le aree fabbricabili

- 1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D. Lgs.n. 504/1992.
- 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio Tributi, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
- 3. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma precedente non limita comunque il potere accertativo del Comune.

Articolo 6

Riduzioni dell'imposta.

Requisiti Inagibilità e Inabitabilità

- 1. La base imponibile è ridotta del 50%, oltre che per i fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all'articolo 10 del Codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- 2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
- In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti lo stato di inagibilità o di inabitabilità.
- 3. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

A titolo esemplificativo devono ricorrere le seguenti condizioni:

- il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;
- i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni, tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo totale o parziale..
- è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

- 4. Nel caso di fabbricato con più unità, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione viene applicata considerando le singole unità.
- 5. Il contribuente, per usufruire della riduzione prevista dal presente articolo, oltre alla documentazione di cui al precedente comma 2, è tenuto comunque a presentare la dichiarazione di variazione d'imposta, nelle forme previste dalla legge, specificando la data dalla quale le stesse hanno avuto inizio.

Il contribuente è tenuto altresì a dichiarare al Comune la cessazione delle condizioni di inabitabilità o inagibilità.

6. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, adottando ove necessario i conseguenti provvedimenti.

Articolo 7

Versamenti effettuati da un contitolare

1. Il versamento dell'intero ammontare d'imposta effettuato da un solo contitolare per conto degli altri si considera regolare, a condizione che ne venga data comunicazione all'ente impositore specificando i nominativi interessati.

Articolo 8

Importi minimi

1. Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l'imposta annua da versare sia di importo uguale od inferiore ad €. 12,00.

Articolo 9

Esenzioni

- 1. Si considerano esenti dal versamento della quota comunale dell'imposta i seguenti casi:
 - immobili di proprietà delle ONLUS utilizzati dal soggetto stesso,
 - fabbricati con destinazione e classificazione di esercizio commerciale e artigianale, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi.
 - 2. Nei casi sopra indicati sarà necessario presentare dichiarazione di variazione dell'imposta nelle forme previste dalla legge.
 - 3. Per tutti gli altri casi di esenzione si fa riferimento alla normativa in vigore già richiamata nell'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 10

Attività di controllo, Rimborsi ed Interessi Moratori

- 1. L'attività di controllo è effettuata ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n. 504/1992 e secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali o ritardati pagamenti,nonché all'accertamento d'ufficio di omessi o ritardati versamenti e dichiarazioni notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito avviso motivato.
- 3. I rimborsi vengono effettuati secondo le modalità indicate nell'art.1 comma 164 della Legge n. 296/2006. Non si procede al rimborso nel caso in cui le somme richieste, comprensive di interessi, siano di importo uguale od inferiore ad €. 12,00 per ogni anno d'imposta.
- 4. Sulle somme dovute a titolo di imposta a seguito di violazioni contestate o su quelle da rimborsare si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, così come disciplinato all'art. 1 comma 165 della Legge n. 296/2006.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata con le modalità indicate nell'art. 1 comma 163 della Legge n. 296/2006 e nell'art. 12 del D.Lgs. n. 504/1992 mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 43/1988 o con ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010

Articolo 12

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dall'art. 16 del regolamento delle entrate, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997, dell'art. 27 comma1 lett. b) del D.L. 185/2008 e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Articolo 13

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

| 2. | Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. |
|----|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |